



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente “Norme varie in materia di agricoltura. Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica) e alla legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015))”.

### **Relazione**

Gli articoli 1, 2 e 3 affrontano alcune problematiche relative ai consorzi di bonifica. La riforma normativa costituita dalla L.R. n. 6/2008 “Legge quadro in materia di consorzi di bonifica” ha avuto uno sviluppo attuativo che ha lasciato sostanzialmente inapplicati o solo parzialmente adottati alcuni passaggi di rilievo ai quali, attraverso il presente disegno di legge, si intende proporre aggiornamento e modifiche.

L'articolo 1 provvede a disciplinare la materia del riordino fondiario mediante procedure di approvazione meglio inquadrate nel vigente iter legislativo e programmatico regionale e mediante semplificazioni del procedimento autorizzativo. In particolare i piani di riordino fondiario sono approvati con decreto dell'Assessore regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura. Inoltre i piani di riordino avviati precedentemente alla L.R. n. 6/2008 sono inclusi ope legis nel Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario, sanando così un aspetto di recepimento di cui la legge non ha tenuto conto all'atto della sua prima approvazione. Conseguentemente l'articolo 7 abroga il comma 18 dell'art. 7 della L.R. n. 3/2008 che rimandava a un ulteriore parere preliminare e non vincolante da parte dell'Avvocatura di Stato.

L'articolo 2 al comma 1 punto a) apporta modifiche sostanziali all'art. 17 della L.R. n. 6/2008 che rimanda i consorzi all'obbligo di uniformare la propria contabilità e gli schemi di bilancio alle norme vigenti per la Regione Sardegna. Con l'adozione del bilancio armonizzato da parte della Regione tale prescrizione non risulta automaticamente estendibile ai consorzi di bonifica, sia sotto il profilo funzionale della operatività dei medesimi che sotto il profilo giuridico, anche a seguito di chiarimenti e confronti avvenuti in ambito nazionale che portano ad escludere l'applicazione del D.Lgs. n. 118/2011, e pertanto l'adozione di questo tipo di contabilità, per tali Enti. Per tali ragioni il disegno di legge propone che ai consorzi di bonifica siano applicati i principi, gli schemi di bilancio e i piani dei conti della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale secondo il regolamento di contabilità da approvarsi dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura.

Al comma 1 punto b) è proposta una norma a carattere una tantum che rappresenta uno strumento per operazioni di sostenibilità e risanamento finanziario a fronte di perdite derivanti da attività di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

revisione straordinaria dei bilanci da effettuarsi entro il 31.12.2016. L'attività di riaccertamento straordinario dei residui obbliga i consorzi a una operazione di veridicità e verifica della sussistenza dei residui di bilancio che è ritenuta passaggio obbligato ai sensi dei nuovi e più stringenti orientamenti sulla finanza pubblica. L'eventuale perdita potrà essere recuperata in quote costanti per un periodo massimo fino a trent'anni mediante entrate libere derivanti da contributi straordinari, proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili o da altre entrate straordinarie. La quota non abbattuta dovrà essere recuperata mediante incremento dell'importo dei ruoli direttamente correlati alla spesa di funzionamento dell'ente ed emessi per l'anno secondo gli indici di benefici previsti dalla legge. Inoltre viene autorizzata la SFIRS ad attivare strumenti finanziari a favore dei Consorzi che ne facciano richiesta, sia sotto forma di garanzia sia sotto forma di prestiti, per favorirne il miglioramento dello stato finanziario. I Consorzi fanno fronte al pagamento delle rate provvedendo a vincolare quota parte degli incassi dei ruoli istituzionali annuali fino alla concorrenza dei relativi importi.

L'articolo 3 regola, ai fini della eventuale sostenibilità finanziaria dell'operazione, una ulteriore possibilità di recupero dei saldi del ruolo irriguo, relativi alle annualità fino al 2015, non emessi dai consorzi ai sensi dell'art. 44 comma 3 della L.R. n. 6/2008, mediante una ripartizione rateale fino a un massimo di 10 anni. Anche in questo caso il consorzio potrà provvedere all'abbattimento di tali ruoli mediante entrate libere derivanti da contributi straordinari, proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili o da altre entrate straordinarie.

L'articolo 4 recupera dai fondi giacenti presso ISMEA una quota pari a euro 5 milioni da destinarsi quanto a euro 2 milioni alla costituzione di un fondo per favorire l'accesso al credito delle PMI del settore della pesca e quanto a euro 3 milioni per la costituzione di un fondo di garanzia per il ripianamento dello stato debitorio dei Consorzi di bonifica.

L'articolo 5 stanza, per l'anno 2016, la somma di euro 150.000 sul capitolo SC06.0935 per far fronte al pagamento del concorso di interessi sui mutui contratti per opere di miglioramento fondiario e agrario e sui mutui contratti sul fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, al momento privo di copertura finanziaria.

L'articolo 6 modifica l'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)" per consentire il pieno utilizzo degli introiti derivanti dalla cessione dei diritti di impianto dalla riserva regionale.

Infatti l'attuale formulazione dell'articolo 13 consente di destinare le risorse solo ai progetti di promozione del vino nei paesi terzi, a condizione che tali progetti promuovano i marchi collettivi



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

(quindi progetti di promozione delle denominazioni e delle indicazioni geografiche) e non i marchi commerciali.

Nel caso in cui non venissero presentati questo tipo di progetti, le risorse rimarrebbero inutilizzate.

La nuova formulazione dell'articolo consente una più efficace spendita delle risorse a favore di tutte le misure previste nel Programma di sostegno del settore del vino, per le quali sono ammessi aiuti di stato.

In questo modo le risorse provenienti dalla cessione degli ettari della riserva regionale (che provengono dai viticoltori) vengono destinate a tutte le misure previste a favore della filiera vitivinicola.

L'articolo 8 contiene la copertura finanziaria del disegno di legge.